



CITTA' DI ALESSANDRIA

DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO 4130N - SERVIZIO AMBIENTE

N° DETERMINAZIONE 1934	OGGETTO: P.R.G.C. 1990 - Variante Parziale al Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Regionale 05.12.1977 n° 56 e s.m.i. - Fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi del D. Lgs. 03.04.2006 n° 152 e s.m.i., della L.R. 14.12.1998 n° 40 e s.m.i. e della D.G.R. n° 12-8931 del 09.06.2008 - Esclusione dalla fase di valutazione
NUMERO PRATICA 31- Pratica N. 4130N	

ASSUNZIONE DI IMPEGNO

E S	Cap.	Importo		Anno/Numero		Sub. Impegno	Bilancio	Note
		±	Euro	Impe.	Acce.			

DIVENUTA ESECUTIVA 24 dicembre 2012



CITTA' DI ALESSANDRIA

DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO 4130N - SERVIZIO AMBIENTE

Det. n. 1934 / Pratica N. 4130N - 31

OGGETTO: P.R.G.C. 1990 – Variante Parziale al Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Regionale 05.12.1977 n° 56 e s.m.i. – Fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi del D. Lgs. 03.04.2006 n°152 e s.m.i., della L.R. 14.12.1998 n°40 e s.m.i. e della D.G.R. n°12-8931 del 09.06.2008 – Esclusione dalla fase di valutazione

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

- è vigente il Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.), approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n°36/29308 del 07.02.2000, pubblicata sul B.U.R. n°7 del 16.02.2000, rettificata con D.G.R. n°13/29915 del 13.04.2000, pubblicata sul B.U.R. n°18 del 03.05.2000;
- con ulteriori provvedimenti si è proceduto ad apportare modifiche e varianti al predetto P.R.G.C. 1990, in ultimo con D.C.C. n° 3 del 25.01.2011 si è approvata in via definitiva la Terza Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale vigente ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della L.R. n°56/77 e s.m.i. secondo le procedure di cui al Titolo IV bis;
- l'Amministrazione Comunale ha in previsione la revisione generale del P.R.G.C. e in tale ambito si è rivelata nell'immediato la necessità di perfezionare il P.R.G.C. vigente per renderlo più efficace sia sul piano della fattibilità che su quello della coerenza delle trasformazioni rispetto ai caratteri del territorio e agli obiettivi che il piano stesso esprime;
- pertanto si è riscontrata la necessità di procedere ad una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. n°56/77 e s.m.i., per approfondire alcuni aspetti del governo delle trasformazioni del territorio, in particolare devono essere affrontate problematiche relative alla rilocalizzazione di aree produttive, artigianali e servizi esistenti, secondo il principio della compensazione dei parametri urbanistici, nel rispetto dell'art. 17 comma 7 della L.R. n° 56/1977 e s.m.i., nonché il riconoscimento dell'uso produttivo in aree ove già esistente e non definito dallo strumento urbanistico vigente.

PRESO ATTO CHE

- le modifiche delle aree produttive introdotte dalla Variante si sono rese necessarie a seguito della esigenze di razionalizzazione della localizzazione di aree produttive da sviluppare, riconoscendo l'uso produttivo ove già esistente e rilocalizzando aree mediante l'accorpamento con altre in corso di attivazione in modo da valorizzare gli investimenti di urbanizzazione territoriale;
- la Variante compie altresì limitate modifiche normative al fine di favorire l'attivazione di interventi finalizzati alla realizzazione di fabbricati a destinazione produttiva, favorendo il riuso di immobili dismessi;

- vengono inoltre riconosciute come aree produttive a destinazione temporanea alcune minime aree attualmente destinate ad attività produttive esistenti, che necessitano di interventi di adeguamento legati ad esigenze di sicurezza e razionalizzazione produttiva;
- le rilocalizzazioni più rilevanti riguardano interventi previsti su aree pubbliche, al fine di valorizzare immobili posti in prossimità di aree già destinate alla produzione o alla logistica, facendo lo sviluppo e l'economicità degli interventi;
- la modifica della localizzazione di aree produttive non aumenta la quantità totale presente sul territorio.

CONSIDERATO CHE

- il Decreto Legislativo 03.04.2006, n° 152, così come modificato dal Decreto Legislativo 16.01.2008, n°4, definisce le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di piani e programmi e stabilisce che sino a quando le Regioni non abbiano adeguato il proprio ordinamento alle disposizioni del Decreto Legislativo trovano applicazione le norme Regionali al momento vigenti; trascorso il termine di dodici mesi entro il quale le Regioni debbono adeguare le proprie disposizioni legislative e regolamentari troveranno applicazione le norme Nazionali ovvero le disposizioni regionali vigenti e con le stesse compatibili;
- in attesa dell'adeguamento dell'ordinamento Regionale con apposita Legge, trova pertanto applicazione, nel caso della Regione Piemonte, l'art. 20 della Legge Regionale 14.12.1998 n° 40 e s.m.i., il quale prevede l'adozione e l'approvazione di determinati piani e programmi alla luce dell'analisi di compatibilità ambientale;
- con D.G.R. n° 12-8931 del 09.06.2008 la Regione Piemonte ha approvato i "Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi" ;
- la sopra citata D.G.R. n° 12-8931 del 09.06.2008 prevede che, in caso di Varianti Parziali formate e approvate ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. n° 56/77e s.m.i., le medesime devono essere sottoposte alla fase di verifica preventiva di assoggettabilità della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) sulla base di una Relazione Tecnica appositamente predisposta, contenente i dati e le informazioni necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente conseguenti all'attuazione della Variante di Piano.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- mediante Determinazione Dirigenziale n° 1544 del 12.10.2012, l'Amministrazione Comunale ha incaricato l'Arch. Sergio Camilli per la predisposizione degli elaborati di carattere ambientale relativi alla Variante Parziale in oggetto;
- con nota pervenuta in data 21.11.2012 (protocollo di acquisizione n° 69155) il tecnico incaricato Arch. Sergio Camilli, in virtù del suddetto incarico, ha trasmesso la "Relazione Tecnica di verifica per la assoggettabilità alla V.A.S." – ottobre 2012 della Variante di Piano in oggetto;
- dalla disamina di quanto esplicitato nella "Relazione Tecnica di verifica per la assoggettabilità alla V.A.S." della Variante Parziale in oggetto risulta che:
 - la Relazione, che accompagna ed anticipa la Variante, approfondisce aspetti legati all'individuazione dei criteri di compatibilità ambientale e territoriale della stessa e agli elementi territoriali caratterizzati da vulnerabilità antropica e territoriale;
 - gli interventi previsti dalla Variante Parziale in esame non sono in contraddizione con quanto previsto dalla pianificazione sovraordinata o locale;
 - gli interventi non riguardano aree sottoposte a vincoli o limitrofe ad aree protette e non interferiscono con Zone di Protezione Speciale (ZPS) o Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la tutela della fauna selvatica;
 - gli interventi inoltre non alterano la rete stradale prevista dal Piano Regolatore vigente o programmata dal Piano Urbano del Traffico vigente;

- le zone interessate dagli interventi risultano localizzate in aree in cui la dotazione di servizi e infrastrutture è già presente o necessita di migliorie o razionalizzazioni coerenti con piani e programmi già descritti nella "Relazione Tecnica di verifica per la assoggettabilità alla V.A.S."

PRESO ATTO CHE

- in base alla D.G.R. n° 12-8931 del 09.06.2008, l'autorità competente per le fasi di verifica preventiva e/o Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di piani e programmi deve essere identificata nell'amministrazione competente all'approvazione del piano o programma stesso e le valutazioni e l'espressione dei pareri di competenza possono essere assicurati dalle predette Amministrazioni tramite il proprio Organo Tecnico, istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 14.12.1998 n° 40 e s.m.i. per l'espletamento delle procedure di Valutazioni d'Impatto Ambientale (V.I.A.) di progetti di opere ed interventi;
- l'Organo Tecnico comunale, con il compito di assolvere alle funzioni derivanti dall'applicazione della normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di progetti di opere e interventi (V.I.A) e di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi (V.A.S.), è stato istituito dall'Amministrazione Comunale mediante D.G.C. n° 31 1 del 30.11.2012.

PRESO ATTO CHE

- in base alla D.G.R. n° 12-8931 del 09.06.2008, la Relazione Tecnica verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della Variante Parziale deve essere inviata alla Provincia e agli altri soggetti competenti in materia ambientale ritenuti opportuni (es. ARPA e ASL territorialmente competenti), che nei trenta giorni successivi trasmettono il loro parere ambientale; l'Amministrazione Comunale, sulla base dei pareri pervenuti, decide nel termine massimo di novanta giorni circa la necessità di sottoporre a valutazione ambientale la variante.

VISTA

- la nota datata 26.11.2012, protocollo n° 21115/700 03, a firma del Sig. Sindaco della Città di Alessandria e indirizzata alla Provincia di Alessandria, ad ARPA – Dipartimento Provinciale di Alessandria e ad ASL AL, mediante la quale si invia la Relazione Tecnica finalizzata alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della Variante Parziale in oggetto, richiedendo l'espressione del parere di competenza ai sensi dell'Allegato II, punto 3 della D.G.R. n° 12-8931 del 09.06.2008.

VISTI

- i seguenti pareri:
 - parere della Provincia di Alessandria – Dipartimento Ambiente Territorio e Infrastrutture – Direzione Ambiente e Pianificazione – Servizio V.I.A. – V.A.S. – I.P.P.C., reso con nota datata 03.12.2012 prot. n° 133094 (ns. protocollo di acquisizione n° 21978/72087 del 03.12.2012);
 - parere di ARPA – Dipartimento Provinciale di Alessandria, reso con nota datata 03.12.2012 prot. n° 123595 (ns. protocollo di acquisizione n° 22052/72119 del 04.12.2012);
 - parere di ASL AL - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica, reso con nota datata 11.12.2012 prot. n° 694700 (ns. protocollo di acquisizione n° 74304 del 13.12.2012).

PRESO ATTO CHE

- tutti i pareri pervenuti concordano circa l'esclusione dalla procedura di valutazione della Variante Parziale al P.R.G.C. in esame, in particolare la Provincia di Alessandria conclude il proprio parere dichiarando che *"(... omissis ...) Alla luce di tutte queste considerazioni, si ritiene di poter esprimere parere favorevole all'esclusione dalla successiva fase di valutazione"*, l'ARPA conclude il proprio parere dichiarando che *"(... omissis ...) In conclusione, a fronte di un maggior livello di approfondimento documentale in termini di illustrazione delle scelte di piano e di analisi di impatto delle potenziali ripercussioni ambientali"*

di tali variazioni urbanistiche, si ritiene per quanto di competenza che l'iter procedurale possa procedere con l'esclusione dalla procedura di VAS, fatta salva la necessità del recepimento delle indicazioni sopra richiamate”, mentre l'ASL AL dichiara che “(... omissis ...) Considerato quanto premesso, viste le nostre competenze, si ritiene la Pratica non assoggettabile alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, fermo restando le seguenti raccomandazioni (... omissis ...)”.

VISTA

- la nota della Direzione Pianificazione Generale datata 14.12.2012 prot. n° 22597, recante le controdeduzioni alle osservazioni contenute nei suddetti pareri.

VISTO

- il verbale delle riunioni dell'Organo Tecnico comunale che si è svolta in data 17.12.2012 (prot. n° 23019 – posto agli atti) per la disamina della documentazione inerente la procedura di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 20 della L.R. 14.12.1998 n° 40, della Variante Parziale al Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 05.12.1977 n°56 e s.m.i..

VISTE

- le prescrizioni rese dall'Organo Tecnico comunale nel sopra citato verbale (posto agli atti);
- le prescrizioni contenute nei pareri di Provincia, ARPA e ASL AL (posti agli atti del sopra citato verbale), che l'Organo Tecnico comunale ritiene debbano essere recepite nelle successive fasi pianificatorie esecutive, come anche confermato dalla Direzione Pianificazione Generale nella propria nota datata 14.12.2012 prot. n. 22597 (posta agli atti del sopra citato verbale).

PRESO ATTO

- che l'Organo Tecnico comunale conclude il suddetto verbale, per quanto di propria competenza, ritenendo all'unanimità di non assoggettare la Variante Parziale di P.R.G.C. alla fase di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non presenta significative influenze ambientali tali da richiederne l'assoggettabilità, anche sulla base dei pareri di Provincia, ARPA e ASL AL sopra citati.

RITENUTO

- opportuno, sulla scorta della vigente normativa, dei contenuti della Relazione Tecnica finalizzata alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), del verbale della riunione dell'Organo Tecnico comunale e dei pareri pervenuti dalla Provincia di Alessandria, dal Dipartimento ARPA di Alessandria e da ASL AL in ottemperanza alle disposizioni stabilite dalla D.G.R. n° 12-8931 del 09.06.2008, di decidere in merito alla necessità di sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica la Variante Parziale in oggetto.

RITENUTO

- sulla base della documentazione sopra citata e delle precedenti considerazioni, in particolare quelle di cui al verbale dell'Organo Tecnico comunale, non necessario sottoporre la Variante Parziale in oggetto alla fase di Valutazione Ambientale Strategica di cui al D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. e all'art. 20 della L.R. n° 40/1998.

RITENUTO ALTRESÌ CHE

- la realizzazione del progetto urbanistico dovrà essere accompagnata da adeguate misure di mitigazione di impatto e da interventi di compensazione ambientale, descritti nella Relazione Tecnica di verifica per la assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica nonché riportati nel sopra citato verbale della riunione dell'Organo Tecnico comunale (posto agli atti).

ATTESA

- la competenza del Direttore della Direzione Territorio e Ambiente all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del T.U. Enti Locali – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. e dell'art. 44 dello Statuto del Comune di Alessandria,

VISTI

- il Decreto Legislativo 03.04.2006 n°152 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 14.12.1998 n°40 e s.m.i.;
- la D.G.R. n°12-8931 del 09.06.2008;
- la Legge 7 agosto 1990, n°241 e s.m.i..
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267 e s.m. i.;
- l'art. 44 dello Statuto della Città di Alessandria.

DETERMINA

1. DI STABILIRE che la Variante Parziale al Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. n°56/77 e s.m.i. in oggetto non sia assoggettata alla fase di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi del D. Lgs. 03.04.2006 n° 152 e s.m.i., della L.R. 14.12.1998 n° 40 e s.m.i. e della D.G.R. n° 12-8931 del 09.06.2008, per le motivazioni in premessa indicate.
2. DI STABILIRE che nei successivi provvedimenti di adozione e di approvazione della Variante Parziale al Piano Regolatore Generale vigente, si darà atto della presente Determinazione di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica
3. DI STABILIRE CHE il progetto urbanistico di Variante Parziale e le successive fasi pianificatorie esecutive dovranno prevedere le misure di mitigazione di impatto e gli interventi di compensazione ambientale descritti nella "Relazione Tecnica di verifica per la assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)" – ottobre 2012, nonché le prescrizioni contenute nel Verbale della riunione dell'Organo Tecnico comunale.
4. DI STABILIRE che, come previsto dalla D.G.R. n° 12-8931 del 09.06.2008, la conclusione del procedimento di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica venga messa a disposizione del pubblico utilizzando la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web della Città di Alessandria
5. DI DISPORRE affinché gli Uffici competenti procedano agli adempimenti procedurali di Legge conseguenti e in esecuzione a quanto disposto dalla presente Determinazione Dirigenziale, secondo le rispettive competenze.

Il Direttore della Direzione

Arch. Pierfranco Robotti

IL DIRETTORE ROBOTTI PIERFRANCO HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 24 dicembre 2012

ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile della DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE, Arch. Pierfranco ROBOTTI, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 24 dicembre 2012

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Publicata all'albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3097 il 28 dicembre 2012 e per giorni 15

**p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo**